

partecipazione che riterranno opportuno, salvo l'approvazione del Ministero competente, molte di esse, specie quelle che cedono il 20% e non saranno in grado di distribuire che l'importo globale di utili corrisposti dall'Istituto, non potranno seguire il sistema della partecipazione in contanti perché verrebbero ad accreditare agli assicurati delle somme addirittura trascurabili (il 2% del premio). Esse saranno allora costrette ad attuare il sistema della partecipazione in aumento dei capitali assicurati; e, in tal caso, risulterebbe più conveniente, dal punto di vista della semplicità amministrativa delle compagnie stesse e degli eventuali controlli del Ministero delle Corporazioni, che anche l'Istituto corrispondesse loro gli utili secondo questo sistema.

In relazione alle susposte considerazioni ed in conformità al voto del Comitato permanentemente, il Direttore generale sottopone al Consiglio il seguente schema di deliberazione:

"L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni risponderà, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVIII, sulle quote dei rischi ad esso ceduti dalle società di assicurazione ed a favore dei singoli assicurati, una partecipazione agli utili di bilancio